



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

**Disciplinare Mercato riservato alla vendita diretta
da parte degli imprenditori agricoli**

Indice

1. Finalità del Mercato
2. Obiettivi e principi del Mercato
3. Caratteristiche del Mercato
4. Requisiti valorizzanti
5. Selezione delle aziende
6. Normativa di riferimento

1. Finalità del Mercato

Il mercato contadino è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Il Mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

2. Obiettivi e principi del Mercato

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo
5. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità – prezzo;
6. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo

3. Caratteristiche del Mercato

Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, il Regolamento individua un soggetto di Coordinamento e Gestione del mercato.

Potranno essere posti in vendita prodotti reperibili dal territorio della Regione Emilia Romagna, secondo le modalità indicate nel successivo punto 5.

E' consentita la vendita di prodotti agricoli freschi e trasformati provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. La manipolazione e/o trasformazione è comunque sempre da intendersi riferita ai prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli.

Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale e/o soggetto di coordinamento e gestione, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti in provincia di Bologna.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofrutticoli freschi
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- vino ed aceti
- uova
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati
- prodotti ittici
- salumi
- pane e prodotti da forno
- olio di oliva
- miele e derivati
- erbe officinali, aromatiche e loro derivati
- piante e fiori

Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui con i limiti previsti dalle vigenti normative

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni, di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale)
3. utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;

4. assenza di trattamenti ormonali agli animali;

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio del mercato, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi.

I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti.

I prezzi dei prodotti agricoli saranno verificati sulla base delle indicazioni del Comitato di Bussola Verde.

Al fine di contenere i rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta.

Prima di lasciare il posto assegnato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso.

4. Requisiti valorizzanti

Vengono considerati requisiti valorizzanti:

- La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi.
- Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
- L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
- Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
- Il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro materiale con il logo dell'azienda e del mercato.

5. Selezione delle aziende

Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti dei soci, ovvero forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Sono ammessi alla vendita i soggetti costituiti in A.T.I (Associazioni temporanee di imprese).

I posteggi saranno assegnati sulla base di una graduatoria che terrà conto inizialmente dei

seguenti ambiti territoriali:

- Aziende con sede nel Comune di Crevalcore;
- Aziende con sede nei Comuni limitrofi (S. Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Ravarino, Camposanto, Nonantola, Finale Emilia, Cento)
- Aziende con sede nei restanti Comuni dell'Unione di Terre d'Acqua (Calderara di Reno, Sala Bolognese, Anzola Emilia)
- Aziende con sede nei restanti Comuni delle Province di Bologna, Modena e Ferrara;
- Aziende con sede nei restanti Comuni della Regione Emilia Romagna.

Qualora dovessero pervenire più domande per lo stesso ambito territoriale si terrà conto dei seguenti criteri preferenziali:

1 iscrizione all'I.N.P.S. in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale	PUNTI 0,5
2 possesso di certificazioni di qualità ¹	PUNTI 2
3 partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti rispetto a quanto indicato dal disciplinare	PUNTI 1
4 offerta di prodotti non ancora disponibili al mercato (prodotti diversi dagli ortofrutticoli)	PUNTI 1
5 offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa	PUNTI 1
6 durata dell'impegno alla partecipazione al mercato	PUNTI 1 (per ogni presenza)
7 precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta	PUNTI 0,5

Come ulteriore criterio preferenziale a parità di punteggio sarà considerata l'anzianità dell'azienda (data di iscrizione alla CCIAA di appartenenza) con precedenza alle imprese più "giovani".

Vengono individuati n. 2 posteggi da riservare alla vendita di prodotti tipici per zona di provenienza della Regione Emilia Romagna, che saranno assegnati a discrezione del Comitato di Gestione. In assenza di operatori occupanti tali posteggi, gli stessi verranno assegnati con le modalità previste dal presente disciplinare.

6. Normativa di riferimento

Il presente documento stabilisce i requisiti che qualificano l'attività di vendita diretta esercitata dalle aziende aderenti al Mercato e trova applicazione in tutte le attività, successive alla produzione primaria ed alla trasformazione, in cui si crea un rapporto commerciale presunto (promozione) o reale (vendita) con il consumatore finale, ivi compreso il confezionamento.

Vendita

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "Orientamento e organizzazione del settore agricolo.

¹ Produzioni a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, STG, IGT, QC, produzione tradizionale ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000 e produzione biologica global cap uni iso o ogni altro marchio o certificazione di validità nazionale o internazionale riconosciuta da istituzionali preposti.

Allegato A) al Regolamento per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli

- L. 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ad esclusione dell'articolo 2 abrogato dal D.Lgs. n. 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- D.P.R. 26.3.80 n. 327: "Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- D.Lgs. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni e integrazioni (etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari)
- L. 441 05/08/81 (Vendita a peso netto merci) e regolamento di esecuzione D.M. 13/1/84 e D.M. 21/12/84.
- Regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e nuovo PSR (da indicare all'applicazione e adesione delle prossime misure)

- Reg CEE 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg CEE 2092/91 (metodi di produzione biologico dei prodotti agricoli e norme per l'uso di tale nome su prodotti agricoli ed alimentari)
- Reg Ce 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

Zootecnia

- Reg. Ce 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)
- Reg. Ce 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. Ce 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Latte e derivati

- D.P.R. 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
- L. 169 del 03/05/89: "Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino".
- Regolamento CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.

Trasporti

- D.Lgs. n. 532 del 30/12/92. (Attuazione della Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, modificato dal D.Lgs. n. 388 del 20/10/98).

Norme generali sui controlli

- L. 833 del 23/12/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successive integrazioni e modifiche.

- D.P.R. 327 del 26/03/80 (controlli ufficiali, requisiti impianti, strutture, personale, ecc.).
- D.Lgs n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circ. Min. Sanità n.1 del 01/12/98 (elaborazione dei manuali volontari di corretta prassi igienica).
- Eventuali disciplinari di prodotti Dop, Igp od a marchio volontario.
- D.Lgs. 173/98 (Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti).
- Prevede forme di valorizzazione del patrimonio gastronomico (Atlante dei prodotti tipici, ed istituisce l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e permette alle aziende produttrici di ottenere delle deroghe sull'igiene alimentare).
- L. 268 del 27/07/99 ("Disciplina delle strade del vino" alla quale possono fare riferimento regioni per inaugurare quei percorsi enologici nei territori a vocazione vinicola con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla Legge n. 164/92).
- Regolamento CEE 1935/95 EN 45011 (I controlli sulla qualità sono delegati a organi terzi differenti dai consorzi).
- Regolamento Ce 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli n. 125-54 (tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi).
- Legge n. 930/63 (norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini) Legge 164/92 e D.Lgs 173/98 (nuova disciplina delle denominazioni di origine).
- Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna); da aggiungere la legge sulla montagna dell'Emilia Romagna.

Ortofrutticoli e derivati

- D.P.R. 8.6.82, n. 401: "Attuazione della direttiva (CEE) numero 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni".
- D.P.R. 489 del 18/05/82: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili".
- Regolamento CEE n. 2251/92 del 29/07/92 (controlli sulla qualità degli ortofruttili freschi).

Miele

- Legge n.753 del 12 ottobre 1982 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
- Legge n.128 del 24/04/98 art. 52 (Legge comunitaria 1995 – 1997 – disposizione sul miele).

6.2 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Relative alla normativa cogente e volontaria

- Legge d'orientamento (18 maggio 2001 n.228).
- Legge 3 agosto 2004, n.204 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2004 – in vigore dal 11 agosto 2004): "Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca".
- Misure agroambientali previste dal PSR 2000/2006 Reg CEE n. 1257/99 e prossime misure (da indicare).

Allegato A) al Regolamento per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli

- Reg. CEE 2081/92 (IGP – DOP) e reg. 510.
- Reg. CEE 2092/91 (metodi di produzione biologica).
- Legge regionale sui prodotti NO OGM (vedi numeri legge).
- Reg. CEE 820/97 (sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine).
 - DPR 54/97 (che recepisce la Dir. CEE 46/92 in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente e di prodotti a base di latte) limitatamente agli articoli 19, 26 e dell'Allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7.
 - D.L. 286/94 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti i problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche) e successive modifiche.
- Reg. CEE 1804/99 sui prodotti zootecnici biologici.
- Reg. CEE 2251/92 (controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi).
- Legge n. 753/82 e n.128/92, art.52 (recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della UE concernenti il miele).
 - D.lgs 173/98 "Salvaguardia della tipicità e tradizionalità dei nostri prodotti".
 - Legge n. 125/54 "Formaggi dop".
 - Legge n. 930/63 e Legge 164/92 "Vino DOC DOCG e IGT".
 - Legge n. 97/94 (Legge sulla montagna).
 - L. R. n. 2/2004 (Legge sulla montagna).